



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 922

SEDUTA DEL 9 AGO. 2016

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO LAVORO FORMAZIONE E RICERCA - UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO 15/AG

OGGETTO Approvazione Avviso Pubblico per la concessione di Assegni formativi di frequenza al corso di preparazione all'esame di abilitazione per "Operatore Telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico", riservato a destinatari non vedenti o ipovedenti

Relatore PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno - 9 AGO. 2016 alle ore 10,00 nella sede dell'Ente,

Table with 5 rows and 3 columns: Number, Name, Position, Presente, Assente. All 'Presente' cells are marked with an 'X'.

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 10 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE. Prenotazione di impegno N° 3188. Missione.Programma 1503. Cap. 57276 per € 240.000,00. Esercizio per € 4/08/2016. VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE. IL DIRIGENTE Dott. Elio MANTI

Atto soggetto a pubblicazione [X] integrale [] integrale senza allegati [] per oggetto [] per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 13 gennaio 1998 che individua gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta regionale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 227 del 19.02.2014 con la quale è stata definita la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 "Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno, n. 694 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 695 e n. 696, con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale;
- VISTA la Deliberazioni della Giunta regionale dell'8 luglio 2014 n. 883 di modifica parziale e rettifica errori materiali della D.G.R. n. 694/2014 e della D.G.R. n.696/2014;
- VISTA la Deliberazione di Giunta n. 688 del 22 maggio 2015 con la quale il dirigente dell' Ufficio dell'Autorità di Gestione PO FSE 2007/2013 e 2014/2020 è stato nominato Autorità di Gestione ed Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 2015, n.689 che approva le modifiche all'assetto organizzativo, definito dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree di competenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta Regionale e approva la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA la Deliberazione di Giunta n. 691 del 26 maggio 2015 con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale delle Presidenza della Giunta e della Giunta regionale, come rideterminati dalla succitata D.G.R. n.689/2015;

- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2015, n.771 di modifica ed integrazioni alle D.D.GG.RR. n.689/2015 e n. 691/2015;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale dell' 11 settembre 2015, n. 1142 recante integrazioni ulteriori alla D.G.R. n.689/2015;
- VISTA la "Disciplina dell' iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa" approvata con D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, che ha novellato le DD.GG.RR. 2903/04 e n. 637/2006;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/6/14, entrato in vigore il 1/7/14, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- VISTI i Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, i seguenti in materia di fondi strutturali (FSE):
- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006(regolamento FSE);
- VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- VISTO il Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- VISTO il "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei" approvato con il Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 974 del 18 febbraio 2014 (pubblicato sulla GUE L 50 del 20/02/2014) che, ai sensi dell'art. 90, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, definisce l'elenco delle regioni ammesse a finanziamento del FESR e del FSE per il periodo 2014-2020 suddivise nelle tre categorie di regioni (regioni meno sviluppate, regioni in transizione e regioni più sviluppate) a livello della nomenclatura NUTS 2 istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio come modificato dal Regolamento (CE) n. 105 della Commissione;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi le relazioni sugli strumenti finanziari e le caratteristiche tecniche delle misure di informazioni e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazione tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di audit e organismi intermedi;
- VISTO l'accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020 adottato con Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e, in particolare, l'allegato III che definisce gli elementi rilevanti dei Si.ge.co 2014-2020;
- VISTA la proposta di Accordo di Partenariato per il periodo 2014-2020, approvata dal CIPE il 18 aprile 2014, che definisce la strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, trasmessa dal Governo italiano alla Commissione europea per la relativa approvazione, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (UE) n. 1303, nella versione del mese

- di luglio 2014, integrata a seguito del negoziato informale con la Commissione europea;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 del 17 dicembre 2014 che approva il Programma Operativo FSE Basilicata 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 –CCI 20141T05SFOPO16;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della su richiamata decisione della Commissione Europea C(2014)9882 finale di adozione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, come proposto alla CE con la D.G.R. n.926/2014 e modificato dall'A.d.G. del PO FSE Basilicata 2014/2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione di cui all'art. 29 del Reg. UE 1304/2013;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 22 dicembre 2014 n.1594 che identifica il partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 conformemente al "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei" approvato con il Regolamento(UE) n.240/2014 della Commissione europea del 7 gennaio 2014;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 22 maggio 2014 n. 683 che, in attuazione della su richiamata D.G.R. n. 1594, approva il Regolamento di funzionamento del partenariato economico-sociale ed istituzionale del P.O. FSE Basilicata 2014-2020;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 3 settembre 2015 n.1132 di presa d'atto del documento concernente "I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal P.O. FSE 2014/2020" approvato nella seduta del Comitato di sorveglianza del P.O. FSE 2014/2020 della regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 14 maggio 2015 n. 621 di approvazione dell'Identità visiva dei Programmi comunitari 2014-2020-Fondi SIE;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 10 maggio 2015 n. 1427 di condivisione ed approvazione della strategia di comunicazione e nomina del responsabile dell'informazione e della comunicazione del Programma ai sensi dell'artt. 117, comma 3, del Regolamento (UE) n.1303/2013;
- VISTA la legge del 29 marzo 1985, n. 113 recante "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti";
- VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, entrato in vigore il 24/09/2015, modifica la legge n. 68/99;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, art.li 12 e 13 – Modifica alla Legge 29 marzo 1985, n. 113;

- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 927/2012 L. R. 11 dicembre 2003, n.33, artt. 22 e 25 "Disposizioni per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento.- Approvazione";
- VISTA l' Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 243 del 23 febbraio 2011 che approva il "Documento metodologico per la costruzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali, degli standard di processo per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e degli standard per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi";
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1625 dell'8 novembre 2011 e s.m.i. con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata";
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 625 del 17 maggio 2012 con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale delle attestazioni - Standard minimi";
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. D.G.R. n.167 del 14 febbraio 2013 e s.m.i. con la quale è stato istituito il "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata";
- VISTO il D.M. 10 gennaio 2000 che, ai sensi dell'art. 45, comma 12, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, individua tra le qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, la qualifica di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico";
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 27 gennaio 2015 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'attuazione dei percorsi formativi per la Qualificazione professionale di Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico di cui al D.M. 10 gennaio 2000";
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1402 del 30 ottobre 2015 con la quale è stata adeguata la scheda di qualificazione "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico", approvata con D.G.R. 93/2015, alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 766/2015;
- VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2014 di istituzione del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale;
- CONSIDERATO che nell'ambito del sistema formativo e per il lavoro si persegue la centralità dell'intervento sulle risorse umane, quale indispensabile fattore per il conseguimento dei complessivi obiettivi di sviluppo ed occupazione, anche mediante la promozione di percorsi d'integrazione e miglioramento dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, combattendo ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
- RILEVATA l'esigenza di favorire l'accesso al mondo del lavoro delle persone con disabilità attraverso l'attivazione di un percorso formativo preparatorio all'esame di

abilitazione ad “Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico, riservato a destinatari non vedenti o ipovedenti” ai sensi della legge 113/85 che disciplina il collocamento ed il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti in possesso di abilitazione alla mansione;

CONSIDERATA l’opportunità di favorire la partecipazione al suddetto percorso formativo attraverso la concessione di un titolo individuale di accesso (assegno formativo) a percorsi rispondenti agli standard minimi di qualità funzionali alla preparazione all’esame di abilitazione e, per esigenze di residenzialità, un contributo di partecipazione alle spese di vitto ed alloggio per gli allievi che risiedono oltre 50 km dalla sede del corso;

DATO ATTO che i percorsi di formazione in oggetto rientrano nelle attività di formazione regolamentata e che la Regione ha provveduto a disciplinare la formazione di “Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico” con la già richiamata Deliberazione di Giunta n. 93 del 27 gennaio;

RILEVATO che l’ Avviso Pubblico “Assegni formativi di frequenza al corso di Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico” allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale realizza le suddette finalità;

RITENUTO di prevedere che le risorse complessive pari ad euro 240.000,00 su risorse del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, Asse 2, Obiettivo Tematico 9, Obiettivo specifico “Incremento dell’ occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”;

CONSIDERATO che l’Avviso si sostanzia in due linee di intervento, la prima delle quali è il percorso formativo per “Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico” mentre la seconda riguarda l’erogazione di bonus occupazionali per l’assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno o tempo parziale) di uno o più destinatari dei percorsi formativi, la cui puntuale definizione è rinviata a successivo provvedimento dirigenziale adottata a conclusione degli interventi di cui alla prima Linea di intervento;

RITENUTO di dover approvare l’Avviso Pubblico per la concessione di assegni formativi di frequenza al corso di preparazione all’esame di abilitazione per “Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico”;

DATO ATTO che i pagamenti saranno effettuati agli Organismi di formazione autorizzati a tenere il corso di “Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico”;

DATO ATTO delle riunioni del partenariato economico sociale del 18 aprile 2016 e del 15 giugno 2016 del corso delle quali è stato presentato l’Avviso Pubblico per la concessione di assegni formativi di frequenza al corso di preparazione all’esame di abilitazione per “Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico” riservato a destinatari non vedenti o ipovedenti;

VISTA la richiesta, prot. n. 121452/15AG del 28/7/2016 all’ Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020 di parere di conformità al PO FSE Basilicata 2014/2020;

- VISTA la nota n. 124409/12AN del 2 agosto 2016 con la quale l' Autorità di Gestione del PO FSE 2007/2013 ha espresso parere positivo di conformità;
- RITENUTO di dover disporre prenotazione di impegno di spesa di €. 240.000,00 sul capitolo n. 57276, missione 15, programma 03 del Bilancio Regionale – Esercizio finanziario 2016;
- VISTA la L. R. 9 febbraio 2016, n. 3 “ Legge di stabilità regionale 2016”;
- VISTA la L. R. 9 febbraio 2016, n. 4 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018”;
- VISTA la L. R. 4 marzo 2016, n. 5 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”;
- VISTA la D.G.R. n. 111 del 10 febbraio 2016 di “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del “Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2016-2018”;

su proposta del Presidente della Regione espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'Avviso Pubblico per la concessione di assegni formativi di frequenza al corso di preparazione all'esame di abilitazione per “operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico”, riservato a destinatari non vedenti o ipovedenti (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto del parere positivo rilasciato dall' Autorità di Gestione del PO FSE 2007/2013 e 2014/2020 con nota n. 124409/12AN del 2 agosto 2016;
3. di disporre per la realizzazione dell' Avviso su richiamato la prenotazione d' impegno di spesa per l'importo complessivo di €. 240.000,00 sul capitolo n. 57276, missione 15, programma 03 del Bilancio Regionale - Esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di demandare all' Ufficio Politiche del Lavoro tutti i successivi adempimenti;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet www.regione.basilicata.it;
6. di disporre la notifica dell'approvazione del presente atto all'Autorità di Gestione del PO FSE 2007/2013 e 2014/2020;

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

(Anna Maria Martino)

IL DIRIGENTE

(Maria Rosaria Sabia)

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	L'atto approva lo sviluppo del modello organizzativo dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro regionale per assicurare il rispetto della condizionalita' ex ante g.7 richiesta dalla Commissione europea nell'ambito del po FSE 2014/2020:esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO
LAVORO FORMAZIONE E RICERCA

PROGRAMMA OPERATIVO FSE BASILICATA 2014-2020

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI FORMATIVI DI FREQUENZA AL CORSO
DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE PER "OPERATORE TELEFONICO
ADDETTO ALLE INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA E AGLI UFFICI RELAZIONI CON IL
PUBBLICO", RISERVATO A DESTINATARI NON VEDENTI O IPOVEDENTI

Sommario

Riferimenti normativi.....	3
Premessa.....	6
Art. 1 Finalità ed obiettivi dell'Avviso Pubblico	7
Art. 2 Linea di intervento 1: Assegno formativo - Risorse finanziarie	8
Art. 3 Tipologia e caratteristiche delle proposte formative	8
Art. 4 Attestazione rilasciata.....	8
Art. 5 Modalità di candidatura e valutazione di ammissibilità del corso iscritto al CUR.....	9
Art. 6 Comunicazione degli esiti della selezione.....	9
Art. 7 Fruizione dei corsi iscritti al CUR.....	9
Art. 8 Importo dell' Assegno formativo e delle misure di accompagnamento.....	9
Art. 9 Chi può presentare domanda di accesso all'assegno formativo	10
Art. 10 Modalità di presentazione delle domande di accesso all'Assegno formativo.....	10
Art. 11 Ammissibilità delle domande di accesso all'Assegno formativo	11
Art. 12 Selezione e criteri di valutazione delle domande di accesso all'Assegno formativo.....	11
Art. 13 Utilizzo delle graduatorie	12
Art. 14 Termini per l'accesso all'Assegno formativo individuale.....	12
Art. 15 Obblighi dei destinatari dell'Assegno formativo.....	12
Art. 16 Obblighi degli Organismi di Formazione	13
Art. 17 Richiesta di rimborso degli Organismi di Formazione	13
Art. 18 Linea di intervento 2 : Incentivo all' assunzione - Rinvio- Definizioni.....	13
Art. 19 Beneficiari della Linea di intervento 2	15
Art. 20 Requisiti dei destinatari della Linea di intervento 2	16
Art. 21 Risorse finanziarie e regime di aiuto.....	16
Art. 22 Criteri di concessione dell'incentivo	17
Art. 23 Divieto di cumulo, decadenza e revoca	17
Art. 24 Procedure Operative.....	17
Disposizioni comuni alle due Linee di intervento	18
Art. 25 Informazione e Pubblicità	18
Art. 26 Controlli e sanzioni.....	18
Art. 27 Clausola di salvaguardia	19
Art. 28 Tutela e privacy.....	19
Art. 29 Termini e responsabile del procedimento	19

ATTUALITÀ

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n.1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il "Codice europeo di condotta sul partenariato" (in breve anche "Codice di Condotta") nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare l'Allegato III che definisce gli elementi salienti dei Si.ge.co 2014-2020;
- Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 del 17 dicembre 2014 che approva il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - CCI 2014IT05SFOP016;
- D.G.R. n. 981 del 5 Luglio 2011 e s.m.i., con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante "Descrizione del sistema di gestione e controllo" predisposto dall'Autorità

di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2007-2013 e relativi allegati; il documento recante “Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione”;

- D.G.R. n. 263 del 1° marzo 2011 con la quale è stato adottato il Vademecum per l’Ammissibilità delle Spese al FSE PO 2007-2013;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 finale di adozione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, così come proposto alla CE con la D.G.R. n.926/2014 e modificato dall’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione di cui all’art.29 del Reg. UE 1304/2013;
- D.G.R. n.1132 del 3 settembre 2015 di presa d’atto del documento concernente “I criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- D.G.R. n. 621 del 14.05.2015 relativa alla approvazione della Identità visiva dei Programmi comunitari 2014-2020 – Fondi SIE;
- D.G.R. n. 1427 del 10.11.2015 concernente la condivisione e approvazione della Strategia di Comunicazione e nomina del responsabile dell’Informazione e della comunicazione del Programma ai sensi dell’art.117, comma 3 , del Regolamento (UE) n.1303/2013;
- Legge 29 marzo 1985, n. 113 recante “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, entrato in vigore il 24/09/2015, modifica la legge n. 68/99.
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, art.li 12 e 13 – Modifica alla Legge 29 marzo 1985, n. 113;
- D.G.R. n. 927/2012 L. R. 11 dicembre 2003, n.33, artt. 22 e 25. “Disposizioni per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento.- Approvazione”;
- Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- D.G.R. n. 1625 dell’8 novembre 2011 e s.m.i. con la quale è stato istituito il “Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata”;
- D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012 con la quale è stato istituito il “Repertorio Regionale delle attestazioni - Standard minimi”;
- D.G.R. n.167 del 14 febbraio 2013 e s.m.i. con la quale è stato istituito il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata”;
- D.G.R. n. 1019/2014 di istituzione del Catalogo Unico Regionale dell’offerta formativa ad accesso individuale;
- D.M. 10 gennaio 2000 che, ai sensi dell’art. 45, comma 12, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, individua tra le qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, la

qualifica di “Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico”;

- Circolare del 10 marzo 2005, n. 10, che ha definito, nell’Allegato B, i programmi d’esame per l’acquisizione delle qualifiche professionali individuate dal D.M. 10 gennaio 2000;
- D.G.R. n. 93 del 27 gennaio 2015 con la quale sono state approvate le “Linee guida per l’attuazione dei percorsi formativi per la Qualificazione professionale di Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico di cui al D.M. 10 gennaio 2000”;
- D.G.R. n. 1402 del 30 ottobre 2015 con la quale è stata adeguata la scheda di qualificazione Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico, approvata con D.G.R. 93/2015, alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 766/2015.

Premessa

Nel quadro delle politiche attive del lavoro, la Regione Basilicata intende sostenere lo sviluppo della formazione individuale riservata a soggetti disabili, in particolare a persone in stato di disoccupazione con disabilità visiva, mediante la concessione di incentivi economici per la partecipazione a corsi di formazione che possano offrire l'opportunità di qualificarsi per ottenere maggiori prospettive occupazionali.

A tal fine, promuove un percorso formativo finalizzato a fornire le competenze tecniche che permettono a soggetti non vedenti o ipovedenti, come indicato dall'art. 1 punto 2) della Legge n. 113 del 29 marzo 1985, di lavorare in completa autonomia come operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico, titolo equipollente a quello di centralinista telefonico non vedente. Lo stesso Avviso prevede un incentivo economico a favore dei datori di lavoro privati che assumono chi ha frequentato il corso e sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro (Ufficio periferico del Ministero del Lavoro).

L'Avviso, in sostanza, prevede due linee di intervento a favore di destinatari non vedenti o ipovedenti, ai sensi della legge n. 113 del 29 marzo 1985; la prima linea di intervento finanzia assegni formativi di iscrizione al corso di formazione che prepara all'esame di abilitazione per "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico" nonché misure di accompagnamento a titolo di partecipazione alle spese di vitto ed alloggio per gli allievi che risiedono oltre 50 km dalla sede del corso; la seconda linea di intervento riconosce incentivi economici per l'assunzione a tempo indeterminato di uno o più destinatari del corso di formazione stabilendone condizioni e importo, mentre per le modalità e le procedure specifiche di attivazione si rinvia ad un successivo provvedimento dirigenziale di approvazione di un ulteriore Avviso Pubblico di cui con il presente Atto vengono stabiliti principi e criteri direttivi.

Il percorso formativo di preparazione al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico", qualifica equipollente a quella di "Centralinista non vedente", è formazione regolamentata nei contenuti e nella durata; a riguardo, riferimento univoco è la Scheda di qualificazione standard e le Linee guida approvate con D.G.R. n. 93/2015, rispettivamente Allegato A1 ed A2 della stessa deliberazione.

Il corso rilascia un attestato di frequenza semplice e prepara all'esame di abilitazione alla professione previsto dall'art. 2 della Legge n.113/1985 il cui superamento permetterà l'iscrizione nell'apposito elenco di "Centralinista non vedente" tenuto dai servizi pubblici competenti.

La formazione può essere erogata da Organismi di formazione accreditati dalla Regione Basilicata le cui proposte formative sono state iscritte nella specifica sezione "Formazione rivolta all'inclusione sociale dei soggetti in condizione di svantaggio" del Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale per l'erogazione del corso di preparazione all'esame di abilitazione per "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico" riservato a destinatari non vedenti o ipovedenti.

Possono presentare domanda di assegno formativo individuale tutti i soggetti non vedenti o ipovedenti come indicato dall'art. 1 punto 2) della Legge n. 113 del 29 marzo 1985 che, alla data di pubblicazione

dell'Avviso sul Bollentino Ufficiale della Regione Basilicata, sono in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.19 del d.lgs. 150/2015 e risiedono in Basilicata.

VII.1 Finalità ed obiettivi dell'Avviso Pubblico

Con il presente Avviso Pubblico la Regione Basilicata intende favorire l'accesso al mondo del lavoro delle persone con disabilità e, in particolare delle persone non vedenti, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati all' Asse 2, Obiettivo tematico 9, del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 come nel riquadro declinati:

ASSE 2 Rafforzare ed Innovare l'Inclusione Attiva nella Società

Priorità 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva

Obiettivo specifico 9.2: Incremento dell' occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili

Azione 9.2.1 Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificatamente rivolti alle persone con disabilità.

Per persone non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi nonostante l'uso di strumenti correttivi ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 155 del 5 marzo 1965.

L'Avviso prevede le seguenti due linee di intervento:

Linea di intervento 1

Percorso formativo di preparazione all'esame di abilitazione per "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico" riservato a destinatari non vedenti o ipovedenti, che riconosce un assegno formativo a 20 persone ipovedenti e/o privi della vista, ai sensi della legge n. 113 del 29 marzo 1985, di accedere ad un corso di formazione con il duplice obiettivo di:

- migliorare la qualità e l'equità della partecipazione sociale e lavorativa di persone non vedenti attraverso una maggiore integrazione e accessibilità ai sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione;
- favorire l'acquisizione di competenze professionali specifiche a favore di soggetti residenti in Basilicata e lucani all'estero (legge regionale n. 16/2002) per il loro inserimento socio-lavorativo.

Vista la particolare tipologia di destinatari e la necessaria residenzialità del corso, oltre alla copertura delle spese di iscrizione al corso (assegno formativo) pari ad euro 10.000,00 sono previste anche misure di accompagnamento che consistono in un contributo della Regione a titolo di partecipazione alle spese di vitto ed alloggio fino ad un massimo di 2.000,00 euro per gli allievi che risiedono oltre 50 km dalla sede del corso.

Linea di intervento 2

- Concessione di bonus occupazionali per l'assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno o tempo parziale) di uno o più destinatari dei percorsi formativi.
- Il bonus per l'assunzione potrà essere riconosciuto, per un importo massimo di euro 10.000,00 ai datori di lavoro privati con almeno una sede operativa in Basilicata che hanno in dotazione un centralino telefonico (per il quale le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti operatore) che, entro il termine stabilito in specifico Avviso adottato a conclusione della Prima Linea di Intervento, assumono a tempo indeterminato persone con disabilità visiva, iscritte negli appositi elenchi tenuti dai servizi pubblici competenti in esito al superamento dell'esame di abilitazione cui sono state preparate dalla frequenza al corso di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico". L'incentivo non potrà essere riconosciuto nel caso di assunzione effettuata per assolvere agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina vigente in materia.

Art. 2 Linea di intervento 1: Assegno formativo - Risorse finanziarie

Gli assegni formativi di cui al presente Avviso sono finanziati da risorse previste dal PO FSE Basilicata 2014/2020, Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà e, in particolare, dall' Obiettivo tematico 9 "Incremento dell' occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili" per un importo complessivo di Euro 240.000,00 così suddiviso:

- euro 200.000,00 per n. 20 assegni formativi;
- euro 40.000,00 per spese di vitto ed alloggio fino ad un massimo di euro 2.000,00 per ogni corsista.

Art. 3 Tipologia e caratteristiche delle proposte formative

La qualifica di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico" rientra nell'ambito del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni" (RRQ).

La formazione relativa è regolamentata ai sensi dell'art. 2 della L. n. 113/1985 e ss.mm.ii., dal D.M. 10/01/2000 e alla Circolare del Ministero del Lavoro 10 marzo 2005, n. 10.

Nel rispetto della normativa ed delle disposizioni vigenti in materia, l'offerta formativa deve conformarsi a quanto previsto dalla D.G.R. n. 93 del 27 gennaio 2015 .

Riferimento univoco per l'organizzazione dei corsi professionali regionali di cui all'art. 2 della L. n. 113/1985 e ss.mm.ii. e al D.M. 10/01/2000, è dato da:

- scheda di qualificazione standard di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico" approvata con la D.G.R. n. 93/2015- Allegato A.1;
- linee guida per l'attuazione dei percorsi formativi per la qualificazione professionale di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico" approvate con la stessa D.G.R. n. 93/2015 – Allegato A.2.

Art. 4 Attestazione rilasciata

Al termine del percorso formativo, agli allievi che hanno frequentato l' 80% delle 700 ore complessive previste dal corso di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico" è rilasciato l'attestato di frequenza semplice, secondo il formato di cui all'allegato "A1" alla D.G.R. n. 625 del 17 maggio 2012.

La frequenza al corso è finalizzato a sostenere l'esame di abilitazione per centralinista non vedente cui è equipollente la qualifica di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico".

Ai sensi dall'art. 2, comma 7 e seguenti della legge n. 113/1985 e della Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 10/2005, il superamento dell'esame di abilitazione (gestito dai competenti Uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) consente l'iscrizione nell' Elenco dei centralinisti telefonici privi della vista, tenuto dai servizi pubblici per l'impiego competenti.

Art. 5 Modalità di candidatura e valutazione di ammissibilità del corso al Catalogo

Per la modalità di presentazione delle istanze di iscrizione al Catalogo Unico Regionale dell'offerta formativa ad accesso individuale (di seguito CUR) e le correlate regole di validazione si rinvia a quanto riportato nella specifica Sezione del CUR "Formazione rivolta all'inclusione sociale dei soggetti in condizione di svantaggio", istituita con provvedimento del competente Ufficio Progettazione Strategica.

Art. 6 Comunicazione degli esiti della selezione

Gli esiti dell' istruttoria delle istanze di iscrizione da parte degli Organismi di Formazione accreditati iscritti alla specifica sezione del CUR "Formazione rivolta all'inclusione sociale dei soggetti in condizione di svantaggio" sono pubblicati sul B.U.R. Basilicata e sul sito Internet della Regione Basilicata.

La pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica per gli interessati.

Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso giurisdizionale.

Art. 7 Fruizione dei corsi iscritti al CUR

L' assegno formativo previsto può essere concesso per l'accesso ad un solo corso di formazione.

Il corso cui è possibile candidarsi è quello per "Operatore telefonico non vedente o ipovedente addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico", riservato a destinatari non vedenti o ipovedenti, (qualifica equipollente a quella di "Centralinista telefonico non vedente", di cui alla legge n. 113/1985).

L'accoglimento della candidatura comporta il rilascio di un titolo (assegno formativo) utilizzabile per l'iscrizione gratuita al corso di formazione scelto dall'interessato tra gli Organismi di Formazione le cui proposte sono state inserite nell'apposita sezione del CUR "Formazione rivolta all'inclusione sociale dei soggetti in condizione di svantaggio". L'Organismo di Formazione attuatore chiederà il rimborso dell'assegno alla Regione al termine dell'attività formativa.

Il rilascio dell'assegno formativo individuale avviene nei limiti e alle condizioni previste dal presente Avviso Pubblico.

Art. 8 Importo dell' Assegno formativo e delle misure di accompagnamento

8.1 Importo dell'assegno formativo

L'assegno formativo è concesso per un importo che copre l'intero costo d'iscrizione al corso determinato in euro 10.000,00.

Il corso di formazione può essere scelto tra quelli inseriti nella specifica sezione del CUR “Formazione rivolta all’inclusione sociale dei soggetti in condizione di svantaggio”.

8.2. Misure di accompagnamento

Vista la particolare tipologia di destinatari e la necessaria residenzialità del corso, oltre alle spese di iscrizione (assegno formativo), sono previste anche misure di accompagnamento che prevedono la partecipazione della Regione alle spese di vitto ed alloggio fino ad un massimo di 2.000,00 euro per gli allievi che risiedono oltre 50 km dalla sede del corso.

La distanza chilometrica, unidirezionale, è calcolata attraverso le indicazioni stradali via auto di Google Maps considerando il percorso suggerito più breve.

Per i residenti nel luogo di svolgimento del corso non è previsto alcun contributo per le spese di vitto e alloggio.

Le spese, ai corsisti cui spettano, sono rimborsate dall’Organismo di formazione attuatore, sulla base dei corrispondenti giustificativi di spesa presentati e dovranno essere rendicontate a costi reali dallo stesso soggetto attuatore all’ Ufficio Politiche del Lavoro.

Le spese di vitto e alloggio non rientrano nell’importo dell’assegno formativo e vanno rendicontate distintamente (secondo il format che sarà predisposto e reso disponibile dalla Regione).

Art. 9 Chi può presentare domanda di accesso all’assegno formativo

Possono presentare domanda di assegno formativo individuale tutte le persone che, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR di Basilicata, sono:

- non vedenti o ipovedenti, come stabilito dall’art. 1 punto 2) della Legge n. 113 del 29 marzo 1985;
- in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015;
- residenti in uno dei comuni della Basilicata o rientrano nelle categorie di cui alla legge regionale n.16 del 3 maggio 2002 (lucani emigrati all’estero);
- in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o hanno compiuto il 21° anno di età, come previsto dall’art. 1, punto 3), della Legge n. 113 del 29 marzo 1985.

Art. 10- Modalità di presentazione delle domande di accesso all’assegno formativo

La candidatura, presentata con modalità interamente on line, deve essere inoltrata esclusivamente compilando il formulario di domanda informatico disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo: www.basilicata.net.it a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Qualora tale data ricada in un giorno festivo il termine di apertura delle candidature è spostato alle ore 9,00 del primo giorno lavorativo utile.

La procedura di presentazione della domanda prevede le seguenti fasi:

- a) “registrazione” del Soggetto richiedente mediante accesso al seguente indirizzo internet <http://servizi.regione.basilicata.it>;
- b) compilazione della domanda telematica di “Accesso all’ assegno individuale di frequenza al corso di operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico” seguendo le indicazioni contenute nella procedura guidata.

Alle domande che risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente un numero identificativo.

Nella stessa pagina di accesso alla compilazione della domanda, è possibile consultare il manuale per la corretta compilazione della domanda stessa.

Nell'apposita sezione FAQ potranno essere inoltrati quesiti relativi all'Avviso e si potranno consultare le relative risposte.

L'invio telematico vale come presentazione all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.

Sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di compilazione on line della domanda di attribuzione della domanda di partecipazione la Regione Basilicata effettuerà le verifiche e i controlli con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 11 Ammissibilità delle domande di accesso all'assegno formativo

Le domande presentate saranno sottoposte a verifica delle condizioni di ammissibilità. Le domande sono ritenute ammissibili se:

- presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 dell'Avviso Pubblico;
- pervenute alla Regione secondo le modalità previste dall' articolo 10 dell'Avviso Pubblico;
- pervenute alla Regione entro il termine di scadenza previsto dal successivo articolo 14 dell' Avviso Pubblico.

L' assenza anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di esclusione della candidatura dalla successiva fase di valutazione.

Costituisce, altresì, motivo di esclusione la presentazione da parte di soggetti che hanno già ottenuto nel 2014/2016 altri incentivi con il FSE:

-un voucher o assegno formativo, una borsa di studio o un tirocinio formativo retribuito;

-un sostegno finanziario per la creazione di impresa;

-un qualsiasi altro finanziamento pubblico cofinanziato dal FSE a partire dal 01/01/2014;

-siano state presentate da un soggetto che risulta già iscritto ad un corso finanziato con il FSE.

Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione, assumendo i criteri e i punteggi di cui al successivo art. 12 e con esclusivo riferimento a quanto richiesto e dichiarato all' atto della domanda stessa.

Art. 12 Selezione e criteri di valutazione delle domande di accesso all'assegno formativo

Le candidature ritenute ammissibili, ai sensi dell'art. 11, sono valutate da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente dell' Ufficio Politiche del Lavoro.

La valutazione è svolta sulla base dei criteri di seguito riportati:

Criteri	Punteggi
Diploma di Scuola Secondaria Superiore	2
Laurea triennale	1
Laurea specialistica/magistrale o laurea vecchio ordinamento	1,5
Stato di disoccupazione fino a 6 mesi di anzianità	2
Stato di disoccupazione dal 6° mese e fino al 12° mese di anzianità	3
Stato di disoccupazione dal 13° mese di anzianità	5
TOTALE	14,50

A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

A conclusione della valutazione, la Regione redige la graduatoria degli ammessi per la concessione di assegni formativi e del contributo per spese di soggiorno relativi alla frequenza del corso nonché l'elenco degli esclusi con le motivazioni del mancato inserimento in graduatoria a fianco di ciascuno indicate.

Gli assegni formativi sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie previste nel presente Avviso.

Nella graduatoria sono inclusi:

- i candidati le cui domande sono ammesse e finanziabili;
- i candidati le cui domande sono state ritenute ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse a disposizione.

In caso di rinuncia di candidati ammessi o decadenza dai benefici concessi, la Regione procede allo scorrimento della graduatoria. La graduatoria, approvata con determinazione del dirigente competente, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e resa disponibile sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo www.regione.basilicata.it.

L'Ufficio Politiche del Lavoro entro 30 giorni dal termine di chiusura di presentazione delle candidature adotta la determinazione relativa alla concessione o al diniego dell'assegno formativo notificando ai candidati l'ammissione o l'esclusione.

Avverso i suddetti provvedimenti relativi all'assegno formativo e alle misure di accompagnamento adottati dall'amministrazione, fermi restando gli strumenti per la tutela giurisdizionale prevista dalla legge, i diretti interessati possono proporre richiesta di riesame, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul B.U.R. della Basilicata, inoltrando l'istanza all'Ufficio Politiche del Lavoro della Regione Basilicata.

Art. 13 Utilizzo delle graduatorie

La Regione si riserva la facoltà di finanziare - a valere sul presente Avviso pubblico, per un importo pari a quello stanziato con lo stesso e nei limiti delle condizioni previste - la concessione di ulteriori assegni formativi per richieste presentate ai sensi del presente Avviso rispetto a candidature giudicate ammissibili al finanziamento e non finanziate per l'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 14 Termini per l'accesso all'Assegno formativo individuale

Il termine di presentazione della domanda di accesso all'assegno individuale per la frequenza al corso di formazione da parte degli aspiranti allievi decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR di Basilicata e scade il 45° giorno dalla stessa data di pubblicazione.

Fa fede il protocollo automatico della Centrale Bandi della Regione Basilicata.

Art. 15 Obblighi dei destinatari dell'Assegno formativo

I destinatari dell'assegno formativo prendono visione dell'elenco degli Organismi di formazione autorizzati, ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, all'erogazione del corso di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico" sul sito della Regione Basilicata.

I destinatari dell'assegno formativo, entro il termine indicato nella notifica della concessione, comunicano all'Ufficio Politiche del Lavoro concedente:

- la denominazione e la sede dell' Organismo di Formazione scelto dall'elenco degli operatori autorizzati che erogherà la formazione pubblicato sul sito della Regione Basilicata ai sensi del precedente art. 6 ;
- la data di inizio del corso e il termine;
- il calendario didattico delle lezioni dal quale risulti giorno, ora, argomento trattato e docente.

I destinatari dell'assegno formativo hanno l'obbligo di iscriversi alle attività formative entro il termine indicato nella notifica di ammissione a finanziamento, salvo motivata richiesta da inoltrare alla Regione erogante il finanziamento. La richiesta deve essere formalmente approvata pena revoca del finanziamento.

Nel corso dell'intervento formativo i destinatari dell'assegno formativo comunicano le eventuali variazioni al calendario didattico e le assenze effettuate.

Art. 16 Obblighi degli Organismi di formazione

Gli Organismi di formazione le cui proposte formative sono state inserite nell'apposita sezione del CUR per l'erogazione del corso di preparazione all'esame di abilitazione per "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico", riservato a destinatari non vedenti o ipovedenti, devono assicurare lo svolgimento delle attività formative in strutture che presentino i seguenti requisiti:

1. aula per lo svolgimento delle lezioni teoriche e le esercitazioni di braille, nonché per la simulazione della comunicazione corredata di due sistemi di gestione del traffico telefonico costituiti da un impianto al centralino tradizionale e un sistema di centralino supportato per non vedenti con tecnologia assistita; attraverso questi dispositivi sono prefigurate in aula le caratteristiche fondamentali dei posti di lavoro e delle strumentazioni tecnologiche che gli allievi incontreranno nel loro futuro professionale;
2. aula informatica con postazioni di computer in rapporto di 1:1, opportunamente corredate di ausili informatici specifici per non vedenti e ipovedenti.

Art. 17 Richiesta di rimborso degli Organismi di formazione

L'Organismo di formazione che ha realizzato il corso può avanzare la richiesta di rimborso dell'intero importo dell'assegno formativo allorché il destinatario del medesimo abbia seguito l' 80% delle attività previste.

La domanda di rimborso deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- elenco dei nominativi per cui si richiede il rimborso;
- titolo di spesa (anche riferito a più assegni);
- copia del registro di presenze;
- copia dell'attestato di frequenza di almeno l' 80% delle ore rilasciato al corsista.

La domanda di rimborso, l'anagrafica degli allievi, il registro presenza, ed ogni altra informazione e documentazione aggiuntiva richiesta devono essere altresì registrate e allegate su SIRFO.

Art. 18 Linea di intervento 2 : Incentivo all'assunzione - Rinvio - Definizioni

La Linea di intervento 2 prevede l'assegnazione alle imprese richiedenti che assumono uno o più destinatari del progetto formativo un incentivo economico massimo di € 10.000,00 per ciascun destinatario assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In merito a questa Linea di intervento, per il procedimento di attivazione si rinvia a determinazione dirigenziale successiva dell'Ufficio Politiche del Lavoro, adottata a conclusione degli interventi di cui alla Linea 1. In particolare, la determinazione dirigenziale individuerà la copertura finanziaria complessiva della Linea 2 e stabilirà tempi, modalità e procedura pubblica di accesso al beneficio.

Ai fini della Linea di intervento 2 del presente Avviso Pubblico, si intende per:

- a. **unità locale:** l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, in genere ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una fase intermedia, quali ad esempio: laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, uffici, negozi, filiali, agenzie, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. n. 359/2001;
- b. **soggetto beneficiario:** l'impresa che riceve l'aiuto (l'/gli incentivo/i) previsto dalla presente Linea di intervento;
- c. **destinatario:** il destinatario assunto con contratto a tempo indeterminato per la cui assunzione matura per l'impresa il diritto di ricevere l'aiuto;
- d. **costo salariale:** l'importo totale effettivamente sostenuto dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, che comprende: a) la retribuzione lorda come da CCNL prima delle imposte a carico dell'azienda; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; c) i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;
- e. **numero di dipendenti:** il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato durante un anno. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel corso di un anno;
- f. **incremento netto del numero di dipendenti:** aumento di almeno una unità di lavoro-anno (ULA) del numero di dipendenti dell'unità locale dell'impresa interessata rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti la data di assunzione del/dei lavoratore/i per il/i quale/i è richiesto l'incentivo economico. Il valore in ULA, riferito ai 12 mesi precedenti l'assunzione, sarà confrontato con il valore in ULA del giorno dell'assunzione, escluso il lavoratore interessato. L'incremento si intende comunque realizzato qualora il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, diverse dalle dimissioni per giusta causa, invalidità, decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
- g. **calcolo della media occupazionale:** l'organico medio nei dodici mesi precedenti si calcola eseguendo una media aritmetica, ottenuta sommando il numero delle Unità Lavorative Annue (ULA)¹, conteggiando solo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, in forza ogni giorno

¹ Si riportano alcuni esempi al fine di consentire una più agevole comprensione delle modalità di computo della base occupazionale:

- A. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato impiegato per tutti i dodici mesi del periodo da considerare vale 1 (esprimibile in vario modo secondo le necessità di computo; ad esempio, si possono effettuare rappresentazioni in dodicesimi o trecentosessantacinquesimi, per cui può valere 12/12 o 365/365);
- B. un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per un periodo inferiore a dodici mesi nel periodo da considerare, vale una frazione di ULA (es. se per sei mesi vale 0,5 ovvero 6/12, 182,5/365);

lavorativo dell'anno considerato, diviso il numero di giorni lavorativi dello stesso anno. A tal fine si precisa che:

- a) il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari;
- b) i lavoratori cessati nell'arco dei dodici mesi vanno conteggiati in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate fino alla data ultima di presenza in azienda;
- c) il lavoro dei dipendenti a tempo parziale, a prescindere dalla durata, è contabilizzato in frazioni di ULA²;
- d) i lavoratori intermittenti, ripartiti ed accessori ex D.lgs. 276/2003 non si considerano;
- e) i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto sono computati nel calcolo, in luogo dei lavoratori assenti.

Art. 19 Beneficiari della Linea di intervento 2

Sono beneficiari del previsto incentivo economico i datori di lavoro privati aventi sede operativa nel territorio regionale, che hanno proceduto all'assunzione di un "operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico" non vedenti iscritti negli elenchi dei centralinisti non vedenti tenuti dai servizi competenti, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento dirigenziale.

I datori di lavoro interessati devono, alla data di presentazione della domanda di incentivo, essere in possesso a pena di inammissibilità dei seguenti requisiti:

- a. avere una unità locale attiva nel territorio della Regione Basilicata;
- b. essere in regola con il versamento degli oneri contributivi e previdenziali;
- c. essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- d. applicare per i propri dipendenti le condizioni del CCNL di riferimento;
- e. non configurarsi come impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, lettera c), del Reg. (UE) N. 651/2014. Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle condizioni previste all'art. 2, paragrafo 18, del Reg. (UE) precitato;
- f. non sussistano a carico del datore di lavoro, ovvero del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, violazioni delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A del medesimo decreto, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;

C. il lavoratore *part time* è conteggiato come una frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore previste dal contratto *part-time* e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento, ad esempio un *part-time* al 50% delle ore vale 0,5 (ovvero 6/12) nel caso in cui sia impiegato per tutti i dodici mesi del periodo da considerare.

Se, dunque, l'impresa interessata ha nel proprio organico, nei dodici mesi precedenti la data di assunzione del nuovo lavoratore, un lavoratore a tempo pieno ed indeterminato (1 ULA) e un lavoratore a tempo parziale al 50% (0,5 ULA) impiegato a tempo indeterminato per un periodo di sei mesi (0,25 ULA), e dunque una media rilevata pari a 1,25, la stessa dovrà avere, a seguito della nuova assunzione, una media pari a 2,25 ULA.

² Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I del Reg. (UE) N. 651/2014.

- g. a carico del datore di lavoro, ovvero del legale rappresentante non operi alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011. In caso di associazione, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa tale condizione deve sussistere in capo a tutti i soggetti individuati all'art. 85 del medesimo decreto legislativo;
- h. non sussista alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Non hanno titolo all'assegnazione dell'incentivo le imprese che, nei dodici mesi precedenti la data della nuova assunzione abbiano effettuato licenziamenti di lavoratori impiegati nella medesima mansione per la quale si attiva la nuova assunzione e/o abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali agricole comunque denominati.

I requisiti prescritti sono dichiarati dal legale rappresentante all'atto di presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riserva di accertamento, anche a campione, del loro effettivo possesso da parte dell'Amministrazione prima dell'emanazione del provvedimento di ammissione a finanziamento. Ai sensi dell'art. 75 del richiamato decreto, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporta la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso e dagli eventuali effetti conseguenti.

Art. 20 Requisiti dei destinatari della Linea di intervento 2

Sono destinatari della Linea di intervento 2 i partecipanti al percorso formativo per "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico", che alla data di assunzione, a pena di inammissibilità della domanda di incentivo presentata dal datore di lavoro, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione alle mansioni di "Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico", cui è equipollente quella di Centralinista privo della vista;
- iscrizione nell'elenco dei Centralinisti privi della vista tenuto dai competenti servizi pubblici;
- residenza in Basilicata alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR Basilicata;
- in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 21 Risorse finanziarie e regime di aiuto

L'incentivo economico previsto dalla Linea di intervento 2, è finanziato con risorse del PO FSF Basilicata 2014-2020 sempre a valere sull'Asse II, Priorità di Investimento, 9.1; Obiettivo Specifico 9.2, Azione 9.2.1 meglio declinate all'art 1 del presente Avviso.

La copertura finanziaria complessiva di questa Linea di Intervento verrà stabilita nel provvedimento dirigenziale che disciplinerà le procedure e le modalità pubbliche di accesso al beneficio.

I suddetti contributi si configurano come *aiuti di stato* erogati in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.



BasilicataEuropa



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Art. 22. Criteri di concessione dell'incentivo

Per accedere ai benefici i soggetti identificati all'art. 18, nei tempi indicati dal successivo provvedimento dirigenziale, il datore di lavoro privato deve aver assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time o part-time, uno o più destinatari in possesso dei requisiti indicati all'art.19.

Per l'accesso all'incentivo si precisa che:

1. la/le assunzione/i deve/devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti, ovvero l'aumento di almeno una Unità di lavoro-anno dell'impresa interessata rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti la data di assunzione;
2. in caso di assunzione a tempo parziale il lavoratore deve essere assunto per almeno il 50% delle ore di lavoro previste dal pertinente Contratto Collettivo Nazionale. L'incentivo economico sarà riproporzionato sulla base delle ore di lavoro prestate ;
3. l'incremento netto del numero dei dipendenti può derivare anche dalla somma di incrementi netti parziali, pertanto per poter accedere al beneficio l'impresa può assumere un lavoratore a tempo pieno o due lavoratori a tempo parziale, ciascuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal pertinente CCNL.

Si precisa che l'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, ovvero il 50% del costo salariale lordo , così come definito all'art. 2, punto 5, effettivamente sostenuto dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi all'assunzione.

Art. 23 Divieto di cumulo, decadenza e revoca

Gli incentivi economici previsti dalla Linea di intervento 2 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili;
- b) con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – a condizione che tale cumulo non comporti un'intensità di aiuto superiore al 50% dei costi ammissibili, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) N. 651/2014.

Per la verifica dei limiti di cumulo si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) N. 651/2014.

Le assunzioni devono essere conservate per un periodo minimo di due anni decorrenti dalla data di assunzione, pena la revoca del beneficio e la restituzione alla Regione Basilicata di quanto già percepito, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa, dimissioni del lavoratore diverse dalle dimissioni per giusta causa o decesso del lavoratore. In tal caso, la decadenza opera a partire dal momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro e l'incentivo è ridotto pro-rata di conseguenza.

La conservazione del posto di lavoro è verificata rispetto all'unità locale in cui è avvenuta l'assunzione. L'eventuale trasferimento del lavoratore presso altra unità locale è ammesso solo nel caso in cui la nuova sede sia ubicata all'interno del territorio della Regione Basilicata.

Art. 24 Procedure Operative

Con successivo provvedimento del Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro, saranno disciplinate:

- le modalità e termini di presentazione della domanda;

- i criteri per l'ammissibilità delle istanze;
- l'impegno di spesa e le modalità di erogazione dell'incentivo economico nei limiti delle risorse disponibili.

Disposizioni comuni alle due Linee di intervento

Art. 25 Informazione e Pubblicità

L'accettazione del finanziamento da parte dei beneficiari del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 comporta l'accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013. I beneficiari sono tenuti ad informare i destinatari delle operazioni del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020. I destinatari dell'Avviso (persone con i requisiti di cui all'art. 12, Organismi di formazione, imprese che assumono) sono informati del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 e che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013. (rif. Punto 3.2.1 allegato XII Reg. UE n. 1303/2013)

Poster

Gli organismi di informazione e le imprese beneficiarie, quali soggetti individuati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1303 del 20/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (cioè gli organismi pubblici o privati responsabili dell'avvio o dell'attuazione delle operazioni e, nel quadro dei regimi di aiuti distato, quali definiti al punto 13 del medesimo articolo, l'Organismo che riceve l'aiuto) devono esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico come l'area di ingresso di un edificio, un poster (in formato minimo A3) con le informazioni sul progetto che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

Tale poster dovrà contenere oltre all'emblema dell'UE, al riferimento all'Unione Europea ed al Fondo Sociale Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020 secondo le indicazioni riportate nella DGR n. 621 del 14-5-2015 e nei Reg. 1303/2013 e 821/2014. (rif. Punto 2.2. comma 2. lett. b) all. XII Reg. UE n. 1303/2013 – Art. 4 Reg. UE n. 821 del 28/7/2014 – DGR n. 621 del 14.5.2015).

L'Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020 fornirà lo schema grafico coerente cui occorrerà attenersi.

Sui documenti prodotti per la gestione e rendicontazione del contributo dovranno essere riportati l'emblema dell'Unione europea, il riferimento all'Unione Europea ed al Fondo Sociale Europeo, i loghi della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata e del PO FSE Basilicata 2014-2020, secondo le indicazioni di cui al punto precedente.

Gli atti ed i regolamenti citati sono disponibili sul sito www.fse.basilicata.it alla sezione Programmazione 2014-2020.

Art. 26 Controlli e sanzioni

L'Ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, effettua i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato comporta la decadenza dal beneficio e il recupero delle eventuali somme percepite, oltre al pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione. Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.

Le disposizioni di revoca e/o criteri e modalità di restituzione del finanziamento o di irregolarità sono disciplinate espressamente dalle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo e dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili secondo i principi di cui alla legge n. 241/1990 e s.s.m.m.i.i.

La documentazione originale inerente il procedimento dovrà essere conservata dalla P.A. , per eventuali controlli, fino a tre anni dalla chiusura del programma operativo.

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

Art. 27 Clausola di salvaguardia

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare o annullare il presente Avviso laddove ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e senza che per questo né i soggetti proponenti i singoli progetti, né i singoli potenziali richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Basilicata.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere al finanziamento di progetti pervenuti e ritenuti idonei, per i quali non si ravvedano ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Basilicata.

Art. 28 Tutela e privacy

Tutti i dati personali di cui la Regione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. del 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 29 Termini e Responsabile del procedimento

Gli interventi di cui alla Linea 1 devono essere avviati entro due mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria degli ammessi al beneficio del voucher e concludersi, con la presentazione della domanda di rimborso, o con l'ultima giornata di aula se la domanda di rimborso viene richiesta al raggiungimento dell'80% della presenza degli allievi, entro 7 mesi dalla data di avvio.

Qualora la Regione avesse la necessità di posticipare i tempi per l'emanazione del provvedimento finale di approvazione della graduatoria e ammissione a finanziamento e degli altri termini correlati, per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne dà comunicazione agli interessati.

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Politiche del Lavoro.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10.02.2016
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

